



REGIONE PUGLIA

Codice CIFRA: BSI/DEL/2025/00023

Regolamento per la concessione dei contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e a favore di persone affette da alopecia, attuativo della legge regionale . 2 maggio 2017, n. 8 come modificata dall'art. 138 della legge regionale . 31 dicembre 2024, n. 42/2024.

Il presente allegato si compone di 3 pagine inclusa la presente

La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà

Dott.ssa Laura Liddo



ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. La Regione Puglia riconosce lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia) in conseguenza di:

- trattamenti chemioterapici connessi a patologie oncologiche, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 8/2017;
- recidive tumorali, come previsto dall'art. 2, comma 1 bis, della l.r. 8/2017 come sostituito dalla lett.a) del comma 1dall'art. 138 della l.r. 42/2024);
- alopecia causata da altre patologie certificate da un medico specialista, come previsto dall'art. 5 bis della l.r. 8/2017 introdotto dal comma 1, lett. b) dell'art. 138 della l.r. 42/2024.

2. Al verificarsi dei requisiti di cui al comma 1, ogni paziente residente in Puglia e affetto da alopecia ha diritto ad ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento per il territorio un contributo massimo di euro 300,00 (trecento) per l'acquisto di una parrucca.

ARTICOLO 2

Criteri di riparto dei fondi tra le ASL pugliesi

1. Le risorse annualmente previste nel Bilancio regionale per il sostegno all'acquisto di parrucche sono destinate alle finalità di seguito indicate nelle percentuali stabilite:

- il 66,67% per il sostegno all'acquisto di parrucche per trattamenti chemioterapici;
- il 22,22% per il sostegno all'acquisto delle parrucche per recidive tumorali;
- l'11,11% per il sostegno all'acquisto delle parrucche per alopecia non tumorale.

2. La somma stanziata annualmente per il sostegno all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici, anche in recidiva tumorale, è ripartita tra le sei ASL pugliesi in modo proporzionale al numero di pazienti in terapia chemioterapica conseguente a patologia oncologica nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia Regionale di Sanità – AReSS.

3. La somma stanziata annualmente per il sostegno all'acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia per malattie diverse dai tumori è ripartita tra le sei ASL pugliesi in modo proporzionale al numero di abitanti residenti nel territorio di competenza nell'anno precedente.

4. Il prospetto di riparto è approvato con determina dirigenziale contestuale che impegna contestualmente la relativa spesa.

5. Eventuali economie di spesa rispetto agli importi annualmente stanziati sono reimputate nel bilancio regionale dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 3

Requisiti di accesso al contributo

1. Sono requisiti di accesso al contributo:

- avere la residenza nella Regione Puglia alla data di presentazione della domanda;
- essere affetti da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale o per effetto di altre patologie regolarmente certificate da un medico specialista;
- avere acquistato una parrucca sostenendone la spesa risultante da quietanza/ricevuta di pagamento.

2. La ASL esamina le domande di contributo e in presenza dei requisiti di cui al comma 1 le ammette al beneficio economico in relazione alla disponibilità finanziaria assegnatale per ciascuna annualità e per ciascuna finalità.

ARTICOLO 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di accesso al contributo tutti i pazienti che presentino i requisiti di cui all'art. 3, sulla base di un format di domanda unico regionale, predisposto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, reso disponibile alle Aziende Sanitarie pugliesi, alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici e privati del Servizio Sanitario Regionale, al fine di favorire la più ampia e diffusa informazione dei cittadini pugliesi.
2. La domanda del contributo per l'acquisto della parrucca, di importo non superiore ad € 300,00, è corredata dei documenti richiesti e presentata presso l'articolazione organizzativa individuata e resa nota da ciascuna ASL per la raccolta e istruttoria delle domande.
3. Per ciascun paziente può essere presentata una sola domanda di contributo, ad eccezione dei pazienti oncologici che, in caso di alopecia iatrogena transitoria intervenuta per recidiva tumorale, possono chiedere la concessione di un ulteriore contributo per l'acquisto di una nuova parrucca dopo ventiquattro mesi dalla prima istanza.
4. Resta a carico delle singole ASL l'istruttoria di ammissibilità formale della domanda e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione al beneficio, ivi compresi quelli inerente la patologia del richiedente.
5. La procedura di presentazione delle domande per l'ammissione al beneficio è una procedura a sportello, che non presuppone la costituzione di una graduatoria annuale, bensì l'ammissione a beneficio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, entro trenta giorni dalla presentazione di ciascuna domanda che sia risultata in possesso di tutti i requisiti di accesso. La procedura è svolta da ciascuna ASL nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, e non discriminazione.
6. Con cadenza semestrale il responsabile del procedimento di ciascuna ASL trasmette alla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà le rendicontazioni indicanti il numero e il valore dei contributi erogati, distinti per ciascuna tipologia di cui all'art. 1 comma 1, ai fini del monitoraggio del fabbisogno finanziario per la misura in oggetto.

ARTICOLO 5

Modalità di erogazione del contributo

1. A seguito di ammissione al beneficio, il contributo dell'importo massimo di euro 300,00 è erogato dalla ASL in una unica soluzione, esclusivamente a rimborso della spesa sostenuta dal richiedente e quietanzata dal fornitore. In nessun caso è consentita l'erogazione parziale o totale del contributo a titolo di anticipazione.
2. Il pagamento è disposto dalla ASL a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente o di un suo congiunto indicato già nella di domanda di ammissione al contributo.

ARTICOLO 6

Protezione dei dati personali

1. Le ASL sono Titolari Autonomi del trattamento dei dati, limitandosi la Regione Puglia ad erogare i fondi per la concessione del beneficio da parte delle ASL. La Regione può chiedere dati aggregati o elaborazioni statistiche alle Aziende che trattano il dato.



**REGIONE
PUGLIA**

PRESA D'ATTO DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Art. 15 co. 2 lett. f) Regolamento approvato con DGR 1855/2024

In relazione alla proposta di deliberazione della Giunta regionale codice cifra BSI_DEL_2025_00023, avente ad oggetto - *L. R. n. 8 del 2 maggio 2017 e ss.mm.ii "contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e a favore di persone affette da alopecia". Approvazione definitiva del Regolamento per la concessione dei contributi.:*

si prende atto della clausola di invarianza finanziaria.



Roberto Massari
22.07.2025 12:44:17
GMT+02:00

***Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Regina Stolfa***



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 22/07/2025 13:11
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA